



Prot. 559/DS/LB/rs (e-mail)

Roma, 28 maggio 2012

OGGETTO: Cani guida per non vedenti e regolamenti comunali

La Presidenza del Consiglio dei Ministri torna a segnalarci, su sollecitazione di cittadini disabili, l'esistenza di criticità, rispetto alla normativa di riferimento, nei regolamenti di igiene e sanità pubblica e veterinaria di comuni italiani relativamente alle problematiche delle persone non vedenti accompagnate dai loro cani guida.

Le questioni segnalate attengono, in particolare, all'accesso di cani-guida nei locali pubblici ed all'esclusione dell'obbligo di provvedere alla raccolta, dalla superficie pubblica, degli escrementi dei predetti cani.

Rispetto alla prima questione segnalata, la legge 14 febbraio 1974 n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), come modificata dalla legge 8 febbraio 2006 n. 80 (Modifica alla legge 37/1974, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico) stabilisce – al secondo comma dell'articolo unico – che “al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida” e che il “privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola” (comma quarto dell'articolo unico citato).

La stessa legge 37 stabilisce inoltre – al terzo comma dell'articolo unico – che “.....i titolari degli esercizi (aperti al pubblico) di cui al secondo comma che impediscano ed ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa finanziaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500”.

Rispetto alla seconda questione, l'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali concernente la tutela della salute pubblica dall'aggressione dei cani (modificata ed integrata con le successive ordinanze 22 marzo 2011 e 4 agosto 2011), il cui termine di efficacia è fissato al 12 maggio 2013, dispone che l'obbligo di chi conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse (obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza citata) non si applica nel caso di “cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili”. Si veda l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza.



Sempre con riferimento a tali cani addestrati, non si applicano inoltre le disposizioni sulla misura del guinzaglio e la disponibilità della museruola, recate nell'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), della medesima ordinanza.

Ribadendo quanto contenuto nella nostra nota in data 11 giugno 2009, è quindi necessario che regolamenti/ordinanze comunali siano conformi alle sopra ricordate prescrizioni normative: "non solo per evitare di incappare in eccezioni di illegittimità, bensì anche per tenere nel giusto conto le esigenze e la situazione di difficoltà oggettiva in cui si trovano le persone non vedenti".

Vi saremo pertanto grati se vorrete ancora una volta sensibilizzare i Comuni della Vostra Regione a provvedere, ove già non sia avvenuto, all'adeguamento di regolamenti ed ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria alla normativa vigente.

Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione.

Con i migliori saluti

Angelo Rughetti

ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DELL' ANCI
LORO SEDI